



## **Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza, 12 marzo 2025 n. 6624**

Pres.: *A. Giusti* – Rel.: *D. Valentino*.

**Persona – Amministrazione di sostegno – Nomina dell'amministratore – Criteri (della scelta) – Alternativa – Persona estranea – Familiare stretto congiunto (figlia dell'amministrata) – Indicazione dell'amministrata – Conforme al ruolo di *caregiver* (già svolto dalla figlia indicata) – Conflittualità (con altra figlia non convivente) – Interesse protetto – Cura e assistenza del beneficiario – Rilevanza esclusiva – Pregiudizio concreto della conflittualità (per la nomina dell'estraneo) – Accertamento Motivazione rafforzata (obbligo di) – Sussiste.**

[Art. 408 c.c.].

*“Nella scelta dell'amministratore di sostegno la nomina deve tener conto della volontà dell'amministrato e del suo interesse, tanto più ove si tratti di indicazione che cada su uno stretto congiunto (nella specie la figlia) già investito del ruolo di caregiver; l'indicazione dell'amministrato può essere disattesa in presenza di un conflitto personale con i suoi familiari, cui di norma può conseguire la nomina di un estraneo, mentre quando il conflitto corre solo tra i familiari, e soltanto uno di essi ha la funzione di caregiver, occorre valutare con una motivazione rafforzata, se il conflitto può dar luogo, effettivamente ed in concreto, a pregiudizi per il beneficiario, con particolare riguardo ai compiti che sono stati attribuiti all'amministratore e agli eventuali compiti che invece sono stati lasciati alla rete familiare.”*

“...*Omissis*

### ***Svolgimento del processo***

Il giudice tutelare del Tribunale di Milano ha aperto un'amministrazione di sostegno in favore di A nominando amministratore un terzo estraneo (Avvocato B) anziché, come chiesto dalla stessa beneficiaria, la figlia C; e ciò in quanto il giudice ha rilevato un forte conflitto tra C e D, altra figlia della beneficiaria.

La beneficiaria A ha proposto gravame, deducendo che ella si era opposta all'apertura della amministrazione e, in ogni caso, desiderava che l'amministratore fosse la figlia C.

La Corte d'appello ha respinto il reclamo ritenendo, sulla base della consulenza tecnica espletata in primo grado, che a causa del decadimento cognitivo della A sia necessaria l'amministrazione e, quanto alla nomina della figlia C come amministratore, rilevando che nessuna critica è stata svolta alla gestione dell'amministratore nominato e che dato il forte conflitto tra le due figlie la nomina di una delle due impedirebbe una proficua collaborazione con l'amministratore.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la beneficiaria affidandosi a due motivi.

Non costituite altre parti.

### ***Motivi della decisione***

1.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto relativamente al combinato disposto degli artt. 404, 405, 407 e 408 c.c., anche in relazione agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione Italiana, nonché degli artt. 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e degli artt. 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009 n. 18 (in particolare l'art. 12.4), per aver dato prevalenza a presunti e temporanei conflitti endofamiliari per la scelta dell'amministratore di sostegno

subordinando ad essi e non valorizzando la sfera di libertà, l'esplicita volontà e l'autodeterminazione della ricorrente. Si lamenta inoltre la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere considerato le risultanze probatorie acquisite nei processi.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non aver i giudici di merito minimamente esaminato e considerato le evidenze istruttorie presenti nei due gradi di giudizio e segnatamente l'audizione giudiziale della ricorrente, le dichiarazioni dei parenti stretti, le conclusioni del CTU dott.ssa E, la relazione del CTP dell'amministrata, e la documentazione medica attestante l'aggravamento della sofferenza psicologica dell'amministrata a seguito della nomina quale amministratore dell'Avv. B, che deponavano per la nomina di un familiare quale amministratore di sostegno.

La beneficiaria deduce che vi sono in atti tutta una serie di documenti che dimostrano come la figlia C sia sempre stata la sua unica *caregiver* e che ella abbia espresso esplicitamente la volontà di averla come amministratore di sostegno; inoltre lo stesso consulente ha evidenziato che per la tranquillità emotiva dell'amministrata fosse necessario individuare una persona di riferimento.

3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati.

3.1.- L'amministrazione di sostegno è designata dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004 come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da disabilità, chiamando il giudice all'impegnativo compito di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare all'amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione. Questa finalità è la ratio fondante delle norme che regolano la procedura di apertura dell'amministrazione, e tra queste anche quella relativa alla scelta dell'amministratore di sostegno che deve avvenire, come impone l'art.408 c.c., con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario, preferibilmente tra i familiari e valorizzando la volontà espressa dal diretto interessato.

3.2.- In questi termini anche la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell'amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata. Tale criterio assicura a chi deve decidere una ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore per assicurare al massimo la cura degli interessi (Cass. 20 marzo 2013 n. 6861).

3.3.- La nomina dell'amministratore è regolata da due concorrenti criteri di scelta: assecondare nei limiti del possibile la volontà dello stesso beneficiario, in particolare quella espressa mediante atto pubblico o scrittura privata in vista della propria futura incapacità, e selezionare persona idonea a realizzare il programma di sostegno individualizzato che ogni decreto di apertura della misura deve contenere.

Questi criteri soccorrono quando debba decidersi tra una pluralità di candidature, sia quando esse siano espressione di una rete familiare molto solidale, come di un contesto familiare conflittuale.

3.4.- In termini, questa Corte ha affermato che la volontà del beneficiario in ordine alla persona da nominare amministratore si può disattendere solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze, adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina (Cass. 21/11/ 2023 n. 32219); si è affermata altresì che qualora si disattenda la volontà del beneficiario sulla scelta dell'amministratore occorre una motivazione rafforzata (Cass. 8/2/2024 n. 3600) perché si tratta di provvedimento che comprime la capacità dell'amministrato, ed in quanto tale avente natura decisoria (Cass. 20/3/2024 n. 7414).

Si è affermato inoltre che il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario le limitazioni previste per l'interdetto e l'inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si comprime la sfera di autodeterminazione del soggetto e la misura di detta limitazione; inoltre, laddove il provvedimento disattenda le indicazioni del beneficiario, lo stesso deve fondarsi non soltanto sul rigoroso accertamento che la persona non sia capace di gestire in modo appropriato i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla preventiva valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità, in modo da proteggere gli interessi della persona senza mortificarla, preservandone la dignità, giacché solo ove questo non sia possibile può farsi luogo alla compressione della sua capacità (Cass. 10/9/2024 n. 24251).

4.- Sullo specifico tema del conflitto familiare, si è affermato che qualora sia accertato che sussista un conflitto endofamiliare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisca un'adeguata rete protettiva per il beneficiario, diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina, quale amministratore, di un estraneo al nucleo familiare il cui compito primario consisterà nella ricostituzione della necessaria rete protettiva, in funzione della migliore cura degli interessi del beneficiario (Cass. 16/5/2024 n. 13612) e con ciò si è inteso dire che non rileva di per sé il conflitto tra i familiari - che ipotesi potrebbe anche essere strumentale a perseguire finalità diversa da quella di cura ed assistenza del beneficiario - ma il fatto che questo conflitto possa essere fonte di stress e disagi per il beneficiario e non garantisca un'adeguata rete protettiva.

5.- Nel caso di specie, la volontà dell'amministrata è stata disattesa senza una effettiva motivazione dal momento che la Corte d'appello non indaga sulle ragioni del conflitto e non spiega perché sarebbe necessaria nell'interesse della beneficiaria la collaborazione tra la sorella che non ha funzioni di *caregiver* e l'amministratore; è infatti comprensibile che si scelga un terzo estraneo quando il conflitto sussiste tra

l'amministrato e i suoi familiari, ma se il conflitto è tra i familiari, e solo uno di essi ha la funzione di *caregiver* come qui si deduce, occorre valutare con una motivazione rafforzata se effettivamente il conflitto possa dare luogo a pregiudizi per il beneficiario e ciò in relazione ai compiti che sono stati attribuiti all'amministratore e agli eventuali compiti che invece sono stati lasciati alla rete familiare (in termini si veda Cass. 16/9/2024 n. 24732).

Questo è il punto che la Corte d'appello non ha valutato - essendovi peraltro in atti una pluralità di documenti e altre informazioni sulla questione controversa - apoditticamente ritenendo che di per sé il conflitto tra le due sorelle fosse di ostacolo alla nomina di una delle due quale amministratore di sostegno e soprattutto senza bilanciare le eventuali difficoltà che potessero derivare da questo conflitto con i disagi subiti dalla persona interessata nel vedersi imporre quale amministratore di sostegno un terzo non gradito e diverso dal *caregiver*, la cui funzione deve invece essere nei limiti del possibile valorizzata, ove sia stata nel tempo svolta correttamente e abbia apportato benefici per la persona assistita.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione del provvedimento impugnato il rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

***P. Q. M.***

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. (*Omissis*) ""